

Edizione di venerdì 14 novembre 2014

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Sponsorizzazione: antieconomica quindi non inerente?](#)

di Guido Martinelli, Mattia Cornazzani

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il recupero del credito relativo alle imposte estere](#)

di Nicola Fasano

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La riserva della conferitaria in cerca di inquadramento](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

RISCOSSIONE

[La riscossione nel processo tributario in attesa dell'attuazione della delega](#)

di Massimo Conigliaro

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Il ravvedimento operoso dell'imposta di registro](#)

di Sandro Cerato

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Sponsorizzazione: antieconomica quindi non inerente?

di **Guido Martinelli, Mattia Cornazzani**

Accade con frequenza di osservare che l'Amministrazione finanziaria proponga contestazioni in merito alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione, sulla base della semplice presunzione di antieconomicità delle stesse. L'ormai consolidato iter argomentativo dell'Ufficio, riproposto in numerosi avvisi di accertamento, parte da una discrezionale valutazione quantitativa delle somme destinate dal contribuente alla sponsorizzazione e, desunta l'antieconomicità dell'operazione alla luce del rapporto tra spese e ricavi, giunge ad escludere la sussistenza del requisito dell'inerenza (art. 109 TUIR).

In particolare pare opportuno sottolineare che, altrettanto spesso, nella parte "motivazioni" dei propri avvisi di accertamento l'amministrazione finanziaria ha cura di precisare che delle suddette operazioni non è affatto contestata l'effettiva esistenza, della quale non v'è dubbio alcuno, bensì la sola relazione tra l'importo costituente la sponsorizzazione e l'esiguità del beneficio a favore dello sponsor, di fatto riducendo il tutto ad una sproporzione algebrica.

In concreto e senza alcuna pretesa di esaustività, si può riscontrare che l'Ufficio sia portato a ravvisare l'antieconomicità della spesa di sponsorizzazione:

1. in presenza di un investimento a cui non sono riconducibili coerenti incrementi nel volume dei ricavi;
2. in presenza di una spesa per attività promozionale condotta in ambito ristretto ed indirizzata ad un bacino di potenziali clienti di scarsa entità;
3. in presenza di un'operazione promozionale condotta in un ambito territoriale e merceologico non appartenente a quello tipico con riferimento all'attività dello sponsor.

Presso la Corte di Cassazione ha preso corpo l'orientamento per cui, *"in applicazione del principio dell'abuso del diritto, l'Amministrazione finanziaria può dedurre l'antieconomicità quale indizio di (...) non esistenza dell'inerenza (...)"* [ex plurimis: Cass. civ. Sez. V, 27/09/2013, n. 22132].

Sul punto si riscontra un'autentica spaccatura tra giudici di legittimità e merito: nelle Commissioni Tributarie prevale l'orientamento – ben più condivisibile – per cui, se il contribuente fornisce la prova della certezza e dell'esistenza dell'operazione, l'Amministrazione non può contestarne l'antieconomicità e, quindi, la non inerenza sulla base di sole presunzioni. Tale principio è chiaramente desumibile dalla lettura integrata delle Sentenze della CTP Mantova n. 191/13 pronunciata in data 10.10.2013 e depositata in data

14.10.2013, e n. 114/13 pronunciata in data 11.04.2013 e depositata in data 30.04.2013.

In entrambi i casi la Commissione Tributaria, in accoglimento delle richieste di parte ricorrente, annullava gli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria rilevando che: il contribuente aveva fornito la prova della certezza dell'operazione; la spesa sostenuta era da ritenere inerente in quanto idonea a procurare allo sponsor un'utilità, ancorché indiretta e potenziale, in termini di immagine; l'Amministrazione non poteva contestare un investimento, definendolo antieconomico e, quindi, non inerente, rilevando a posteriori il mancato raggiungimento di risultati positivi e coerenti in termini di ricavi.

In piena adesione alle conclusioni della Commissione mantovana pare opportuno sottolineare due ulteriori e conseguenti considerazioni.

In primo luogo, da un punto di vista logico ancor prima che giuridico, l'orientamento standardizzato dall'Amministrazione finanziaria alla contestazione delle spese di sponsorizzazione deve ritenersi incongruente. Del resto, l'antieconomicità è un concetto che presuppone l'inerenza: nel momento in cui si sostiene che una spesa è eccessiva, si accetta pacificamente che questa sia inerente. Diversamente, per assurdo, la contestazione dell'antieconomicità è priva del suo necessario parametro di riferimento: "eccessivo rispetto a cosa?". In tal senso, la conclusione accettabile è una sola: la spesa antieconomica può essere considerata tale in quanto inerente.

In secondo luogo, dal punto di vista prettamente giuridico, occorre rilevare che – in assenza di ulteriori parametri individuabili dalle norme o dalla prassi – l'art. 90 c. VIII L. 289/02 stabilisce in maniera chiara ed inequivocabile che *"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi"*.

Pertanto, in forza di tale presunzione assoluta, deve ritenersi che – entro la soglia individuata dalla norma – in presenza di un'operazione contabilmente documentata, non possa in alcun modo trovare spazio una contestazione di non deducibilità della spesa, inerente alla natura, all'entità od all'esito della scelta imprenditoriale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il recupero del credito relativo alle imposte estere

di **Nicola Fasano**

Nell'ambito della tematica relativa al **credito di imposta** per le imposte pagate a **titolo definitivo all'estero**, una **questione poco approfondita** è il **termine entro cui deve essere effettuata la detrazione del credito**. Altra criticità degna di nota è quella sulla **spettanza del credito, in sede di accertamento** da parte dell'Ufficio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione nel suo complesso o del reddito estero.

Per quanto riguarda la **prima problematica**, l'art. 165, c. 4, Tuir prevede che **la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito estero** cui si riferisce l'imposta da detrarre, a condizione che l'imposta estera sia **divenuta definitiva** (nel senso che sia irripetibile e non a titolo di acconto) **prima della presentazione** della dichiarazione italiana. Una **deroga** è prevista dall'art. 165, c. 5, Tuir per i redditi di impresa prodotti tramite stabile organizzazione o da controllate rientranti nel consolidato mondiale, per cui è ammesso che la definitività arrivi **nel termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo** rispetto a quella in cui l'imposta, ancora "provvisoria", è detratta.

Dal dettato dell'art. 165, c. 4, è **sparito** l'inciso (in precedenza contenuto nella corrispondente previsione dell'allora art. 15 Tuir, in vigore fino al 31.12.2003) **"a pena di decadenza"**. Da ciò ne dovrebbe conseguire che in caso di omesso calcolo del credito nella dichiarazione relativa al periodo in cui l'imposta estera è divenuta definitiva (pur a fronte dell'indicazione del reddito estero) sarà comunque **possibile presentare oltre che una dichiarazione integrativa a favore** del contribuente (non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva, qualora si aderisca prudenzialmente all'orientamento prevalente delle Entrate), una **istanza di rimborso entro 48 mesi** dal versamento, ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 602/73.

Ciò sia in considerazione del mutato contesto normativo di riferimento, sia della giurisprudenza della Cassazione che, addirittura con riferimento al "vecchio" art. 15 Tuir, sulla base della generale emendabilità della dichiarazione dei redditi **ha ammesso la configurabilità di un rimborso per le imposte estere non incluse, per errore di fatto o di diritto, nella dichiarazione** relativa al periodo di imposta in cui sono state pagate (Cass. 2277/2011). Non mancano tuttavia pronunce di segno opposto, sempre relative al previgente dato normativo (Cfr. Cass. 18371/2005), che però, con riferimento all'attuale art. 165, c. 4, Tuir, sembrano ora **non avere più alcun appiglio normativo**.

Altra questione molto delicata è quella derivante dalla disposizione di cui all'art. 165, c. 8, Tuir, secondo cui la **detrazione non spetta** in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione

o di **omessa indicazione** dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. Ci si chiede cioè se tale disposizione produca i suoi effetti anche **in sede di accertamento**, consentendo in sostanza all'Ufficio di recuperare a tassazione il reddito estero non dichiarato senza riconoscere il credito per le imposte pagate dal contribuente. Il quesito, di **particolare attualità** vista l'ormai prossima entrata in vigore della voluntary disclosure (con riferimento ovviamente ai redditi differenti da quelli per cui si applicano imposte sostitutive che precludono il riconoscimento del credito), dovrebbe risolversi nel senso di riconoscere il **generale principio del divieto di doppia tassazione**, universalmente riconosciuto, oltre che quanto previsto **dall'art. 75, d.P.R. 600/73** secondo cui *"nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia"*, ivi comprese le Convenzioni contro le doppie imposizioni, che all'art. 23 (seguendo il Modello Ocse) espressamente prevedono i metodi (credito di imposta o esenzione) per evitare o attenuare la doppia imposizione. Pertanto, **quanto meno nell'ambito delle procedure di adesione** (nonché, a maggior ragione nell'ambito della "voluntary" in cui comunque è previsto un calcolo analitico delle imposte) **e in presenza di una Convenzione** contro le doppie imposizioni fra l'Italia e il Paese estero, non dovrebbero sussistere dubbi circa il **riconoscimento del credito** estero. Sul punto sarebbe **auspicabile** un **chiarimento ufficiale** che uniformasse l'operato degli Uffici.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La riserva della conferitaria in cerca di inquadramento

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

E' convinzione comune che il **conferimento di ramo di azienda** possa determinare in capo alla conferitaria l'insorgenza di una riserva che ha natura di **riserva di capitali**. Ciò, in quanto si tratta di un apporto generalmente oggetto di perizia, il cui valore viene rappresentato dal **capitale sociale** della conferitaria o da riserve che, per forza di cose, devono **presentare una medesima natura**.

Un'analisi interessante è **esaminare l'art. 4 "regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario"** del **D.Lgs. n. 358/1997**, che un tempo disciplinava il regime fiscale del conferimento di azienda.

Si ricorda come il presente articolo era stato **originariamente abrogato** prima della successiva modifica operata dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 247/2005, in vigore dal 2 dicembre 2005.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 344/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 il presente **articolo era stato abrogato**, ma sul punto è intervenuta una successiva modifica operata dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 247/2005, in vigore dal 2 dicembre 2005.

La norma da ultimo citata stabilisce che "*al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole: «gli articoli da 1 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, 2 e 6».

Le parole "**gli articoli 1, 2 e 6**" sono state così **sostituite alle precedenti "gli articoli da 1 a 6"**.

L'art. 4, originariamente abrogato, è quindi tornato in vita. La riabilitazione è avvenuta con effetto retroattivo.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 18, D.Lgs. n. 247/2005, le disposizioni si applicano **alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004** e a partire da quest'ultima data.

In sostanza,
l'art. 4 del D.Lgs. 358/1997 non è mai morto.

Il primo comma stabilisce che i **conferimenti di aziende** possedute per un periodo non inferiore a tre anni, **effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87**, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/1986 [ora art. 73] non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo **valore fiscalmente riconosciuto** dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Si afferma, quindi, la
neutralità fiscale dell'operazione.

Il comma 3, che più interessa la nostra analisi, analizza l'aumento di patrimonio netto della conferitaria.

Si afferma, infatti, che qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma 2, **l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario** a seguito del conferimento **si considera formato con gli utili** (di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1986 concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) **per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.**

Si afferma, in sostanza, che se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

La norma, pur in vigore, risulta **in buona parte abrogata implicitamente** dagli articoli 175 e 176 dell'attuale Tuir ma si potrebbe ritenere ancora vigente per le parti non incompatibili con essi, come appunto per il comma 3.

La questione, tuttavia, ha un **ambito applicativo** contenuto, in quanto riguarda i conferimenti di **aziende detenute dal almeno 3 anni** effettuati tra **società di capitali.**

La stessa quindi non trova applicazione in casi di conferimenti da parte di imprese individuali

o società di persone o quando la conferitaria è una società di persone.

RISCOSSIONE

La riscossione nel processo tributario in attesa dell'attuazione della delega

di **Massimo Conigliaro**

La delega fiscale si occupa di processo tributario e di norme che riguardano la **riscossione in pendenza di giudizio**. Ad oggi, però, i decreti delegati non hanno ancora visto la luce ed i contribuenti si confrontano ancora con norme di non sempre univoca **interpretazione**. La legge 11 marzo 2014 n. 23 prevede l'introduzione, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, lettere a) e b), di *norme per il rafforzamento della **tutela giurisdizionale** del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante*. La delega dovrà altresì assicurare un *incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria* prevedendo, tra le altre cose:

- la **tutela cautelare** oltre il primo grado di giudizio;
- l'**esecutorietà** delle sentenze.

La sospensione cautelare oltre il primo grado di giudizio

La possibilità della sospensione cautelare in appello ovvero **in pendenza del ricorso** per Cassazione, in assenza di un'espressa norma in tal senso, interessa da tempo la giurisprudenza delle Commissioni Tributarie con esiti che possiamo definire ormai consolidati.

L'art. 10, 1° comma, lettera b), numero 9, della legge delega prevede *l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di **tutela cautelare** nel processo tributario*, così da superare la singolare situazione vissuta fino a oggi nella quale taluno non riteneva possibile per il giudice di appello concedere tutela cautelare piena al contribuente, limitandola alle sole sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 472/97.

L'intervento normativo appare necessario, non fosse altro che per adeguare il dato normativo ad un **orientamento giurisprudenziale** ormai assai diffuso. In effetti, chi scrive ha sempre sostenuto che la struttura del D. Lgs. 546/92 non attribuisce al giudice d'appello poteri **menomati** rispetto a quelli di primo grado. A norma dell'articolo 61 del D. Lgs. 546/92, nel procedimento di appello si osservano le **medesime norme** dettate per il procedimento di primo grado; l'articolo 61 non richiama specificamente le norme del Capo I del titolo II del D. Lgs. 546/92 (articoli da 18 a 46), ma richiama, in generale, tutte le norme *"dettate per il procedimento di primo grado"*. E tale dizione comprende, quindi, il titolo II e, dunque, anche

l'articolo 47.

La tutela cautelare è applicabile dunque anche in **appello**, atteso che i riferimenti contenuti nell'articolo 47 alla Commissione Tributaria Provinciale e alla pubblicazione della sentenza di primo grado possono pacificamente intendersi, in base alla generale norma di rinvio, come riferimenti alla **Commissione Tributaria Regionale** e alla pubblicazione della sentenza di appello.

Peraltro, è utile ricordare che il generale rinvio contenuto nell'articolo 1, 2° comma, del D. Lgs. 546/92 alle norme contenute nel **codice di procedura civile** porta a ritenere applicabile al processo tributario anche l'articolo 283 c.p.c., il quale dispone che *"il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, **sospende in tutto o in parte** l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata"*.

Il rito tributario, però, ha faticato negli anni a scrollarsi di dosso l'applicazione del mai tanto censurato principio del **solve et repete**, consentendo la riscossione frazionata in pendenza di giudizio ed ostacolando, di fatto, la sospensione dell'esecuzione durante l'accertamento giudiziale dell'eventuale debito d'imposta. Prevedere la possibilità di sospendere in secondo grado soltanto le **sanzioni** e non anche le **imposte** ovvero, nel suo insieme, la sentenza impugnata, ha costituito nel tempo un grave **vulnus** al quale la giurisprudenza ha faticosamente posto rimedio. Oggi il legislatore delegato dovrebbe prendere atto di un mondo tributario che vuole voltare pagina e tendere all'agognata civiltà giuridica.

L'immediata esecutorietà delle sentenze

Le attuali disposizioni di legge recano una significativa **disparità di trattamento** tra contribuente ed enti impositori. Le norme in tema di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, previste dall'art. 68 del D. Lgs. 546/92, consentono infatti alla pubblica amministrazione di agire nei confronti del contribuente in base alla **sentenza favorevole** di primo grado, anche nel caso che la stessa sia stata impugnata, intimando il pagamento di imposte, interessi, sanzioni e spese di giudizio dovute. E' pur vero che la riscossione è limitata ai **2/3 delle somme dovute** in base alla sentenza di primo grado, ma è evidente che ancora non si è formato alcun **giudicato** in senso tecnico (il giudizio è infatti ancora pendente) ed il Fisco ha la possibilità di avviare **l'esecuzione esattoriale**. Analoga possibilità non è consentita alla parte privata, che si vede invece costretta ad attendere il **passaggio in cosa giudicata** della pronuncia favorevole per ottenere, ad esempio, il rimborso dovuto ovvero il pagamento delle spese di giudizio eventualmente liquidate.

La legge delega si prefigge di risolvere tale problema prevedendo *l'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie*.

Attualmente, però, se il contribuente perde in primo grado è chiamato a **pagare**, se vince deve invece **pazientare** per l'eventuale rimborso delle somme dovute.

Anche qui rimaniamo in fiduciosa attesa dell'**attuazione della delega fiscale**.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il ravvedimento operoso dell'imposta di registro

di **Sandro Cerato**

L'istituto del **ravvedimento operoso**, contenuto nell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, è uno strumento tipicamente utilizzato dai contribuenti per **regolarizzare violazioni tributarie** riguardanti gli omessi versamento o le infedeli dichiarazioni al fine di evitare che tali violazioni siano constatate dall'Amministrazione Finanziaria con l'applicazione delle sanzioni in misura ordinaria. **L'adempimento spontaneo del contribuente**, infatti, consente allo stesso di sanare l'irregolarità **fruendo di una sanzione ridotta** graduata in funzione del momento in cui avviene il ravvedimento (**1/10 del minimo edittale** se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, ovvero **1/8 del minimo edittale** se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione), nonché degli interessi calcolati al saggio legale (1% a partire dal 1° gennaio 2014).

Nella prassi operativa, **il ravvedimento operoso è utilizzato il più delle volte per sanare l'omesso versamento dei tributi alle scadenze previste** (Iva periodica, saldi e acconti delle imposte sui redditi, ecc.), ben sapendo che la sanzione ridotta può rappresentare un "costo" non troppo elevato a fronte del ritardato adempimento. L'istituto in questione può essere utilizzato non solo per **sanare le violazioni riguardanti i tributi che derivano da una dichiarazione periodica** (modello Unico, dichiarazione Iva, ecc.), ma anche per regolarizzare i tributi liquidati direttamente dagli Uffici e come tali non derivanti da una dichiarazione periodica, primo tra tutti **l'imposta di registro**. Tale tributo, infatti, qualificandosi come imposta d'atto, è normalmente liquidato dall'Ufficio a seguito della presentazione per la registrazione degli atti formati per iscritto ed anche in tale ambito possono emergere successive **violazioni riguardanti la corretta determinazione della base imponibile**. La modalità di regolarizzazione di tale imposta, tuttavia, è differente a seconda delle modalità di liquidazione del tributo, potendosi distinguere due ipotesi:

- **l'imposta è liquidata dal contribuente**, come avviene ad esempio per i contratti di locazione di immobili che devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione degli stessi. In tal caso, la violazione relativa alla richiesta di registrazione oltre il termine può essere sanata versando l'imposta maggiorata degli interessi e della sanzione ridotta (pari al 15%, ossia 1/8 del 120%), nonché presentando all'Ufficio la richiesta di registrazione tardiva;
- **l'imposta è liquidata dall'Ufficio**, come avviene ad esempio in tutti quei casi in cui il contribuente abbia dichiarato nell'atto o nella dichiarazione una base imponibile non congrua. In tal caso, la procedura da seguire è quella indicata nel comma 3 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, secondo cui il contribuente può rimediare alla violazione

commessa **presentando spontaneamente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione integrativa di valore** entro un anno dalla data in cui è stata realizzata l'infrazione, a seguito della quale **l'Ufficio provvede a notificare alla parte apposito avviso di liquidazione della maggiore imposta**, degli interessi legali nonché della sanzione. Tale sanzione è ridotta se il contribuente provvede al pagamento di quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, pena la decadenza dal ravvedimento operoso e conseguente applicazione delle sanzioni in misura piena (**circolare n. 192/E/98**).

Tale ultima modalità di ravvedimento operoso, richiesto dal contribuente e liquidato dall'Ufficio, è stata confermata **anche in presenza di decadenza dall'agevolazione "prima casa"** per mancato rispetto del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile. In tale ipotesi, una volta spirato il termine, ma prima di un'attività accertativa dell'Ufficio, il contribuente può segnalare spontaneamente all'Ufficio il fatto e richiedere la liquidazione della maggiore imposta dovuta con la sanzione ridotta (**risoluzione n. 105/E/2011**).

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

LE SEDUZIONI ECONOMICHE DI FAUST



Geminello Alvi

Adelphi

Prezzo – euro 25,00

pp. 285

Dopo gli ultimi grandi teorici, da Keynes a Sraffa, la teoria economica sembra essersi irrigidita in un'ortodossia che pochi vogliono mettere in questione. Da una parte si applicano tecniche di analisi sempre più sofisticate, dall'altra si dà per scontato che l'era delle grandi proposte teoriche sia chiusa per sempre. Ma la dottrina economica, se ha provato in questi anni, al livello empirico, di non riuscire a prevedere alcunché dei processi in corso, ha anche mostrato, al livello speculativo, di usare come elementi indiscutibili categorie che sono invece peculiari concrezioni storiche. C'è dunque del marcio nel regno degli economisti... Pubblicato per la prima volta nel 1989, questo libro di Alvi, per la sua incisività polemica, ha fatto molto discutere. Qui, infatti, non solo si svela la pochezza e l'inadeguatezza di una certa impostazione dominante del pensiero economico, che continua pervicacemente a proporsi come «un'imitazione fallita delle scienze naturali», ma si rivelano altre vie di quel pensiero che erano state abbandonate frettolosamente e oggi potrebbero tornare a essere preziose, si tratti della scuola storica tedesca o di Sombart, di Polanyi o di Veblen, di Simmel o di Sorokin, di Perroux o di Adriano Olivetti (del quale viene rivendicata, con argomenti nuovi, l'esperienza

di Comunità). E la trattazione è sinuosa, aforistica, intrecciata con quei fatti della storia e della cultura che gli economisti ortodossi sembrano dilettersi a ignorare.

QUINTINO SELLA MINISTRO DELLE FINANZE



Fernando Salsano

Il Mulino

Prezzo – euro 26,00

Pagine 280

Stretto nella morsa del debito, delle spese di guerra e del complesso riassetto amministrativo, il giovane Stato italiano dovette affrontare anni di sacrifici e di politiche impopolari per evitare un fallimento dalle conseguenze imprevedibili. Quintino Sella, per tre volte ministro delle Finanze, fu tra i protagonisti di quella stagione. Figura poliedrica di statista, imprenditore, scienziato, alpinista, è stato considerato per decenni il campione dell'ortodossia finanziaria liberista, ma è stato anche definito un «keynesiano ante litteram». Pur costretto ad operare in condizioni di emergenza, tentò di sviluppare i fattori che riteneva necessari per la modernizzazione del paese: industria, istruzione e cultura scientifica innanzitutto. Il volume ricostruisce i passaggi decisivi della sua lotta per il risanamento finanziario e della sua strategia per lo sviluppo, per molti aspetti vicina alle più recenti teorie della crescita.

IL GRANDE ROMANZO AMERICANO



Philip Roth

Einaudi

Prezzo – euro 21,00

Pagine 418

Gil Gamesh, l'unico lanciatore che abbia mai provato a uccidere l'arbitro. Letteralmente. O l'ex carcerato John Ball, «il Babe Ruth della galera», il prima base che non ha mai battuto un fuoricampo da sobrio. Se non vi ricordate di loro, né dei Ruppert Mundy, la prima e unica squadra senz'atletismo di un campionato maggiore di baseball, non preoccupatevi: è colpa di un complotto comunista (e di uno scandalo capitalista) se la memoria della Patriot League è stata interamente cancellata dalla storia americana. Philip Roth trasforma il baseball da sport nazionale e mito intoccabile in un fuoco di fila di invenzioni comiche e personaggi che sarà difficile dimenticare.

L'ITALIA NELLO SPECCHIO DEL GRAND TOUR



Cesare De Seta

Rizzoli

Prezzo – euro 25

Pagine 480

C'è un'Italia vista da dentro e un'Italia vista da fuori: c'è l'Italia scoperta lentamente da chi la abita e quella scoperta da chi la conosce da viaggiatore straniero. E forse è proprio quel viaggiatore a portare nei secoli il contributo maggiore alla formazione della nostra immagine del Paese. Perché l'Italia costruisce la propria identità come riflessa in uno specchio: quello dei tourists che dal Cinquecento alla fine del Settecento viaggiano, e poi raccontano, dipingono, e soprattutto fanno circolare la cultura. Nasce così la "Bella Italia" prima ancora che nasca la nostra nazione e, intanto, cominciano a tessersi i primi fili di quell'identità europea che ancora ci manca e che nei racconti colti e appassionati di questi viaggiatori d'eccezione è possibile ritrovare.

STORIA DI UNA MAESTRA



Josefina Aldecoa

Sellerio Editore

Prezzo – euro 14,00

Pagine 264

Lungo le tappe della vita, la generosa carriera di una maestra nella Spagna repubblicana. Era il 1923 quando iniziò quello che Gabriela chiama il suo «sogno», che è lo stesso sogno rivoluzionario dell'istruzione: vincere l'infelicità umana attraverso l'educazione. Maestra appena diplomata, il primo incarico lo ebbe in un paesino di montagna isolato, che le insegnò prima di tutto la resistenza di un ambiente ottuso. Subito dopo, la Guinea equatoriale, dove conobbe l'entusiasmo infantile dell'apprendere in cui si manifesta, essendo i bambini uno specchio fedele, il desiderio insopprimibile della società di progredire. Poi i distretti rurali della Spagna profonda, con le prospettive nuove aperte dalla Seconda Repubblica, gli odi retri e i fanatici eccessi, mentre la sua vita privata si dibatteva nella dura esistenza quotidiana. Fino allo scoppio della guerra civile, il sogno infranto. Ma Gabriela non è una militante, è una maestra. Per questo nella sua memoria risalta, con più forza che in qualunque retorica progressista, come sia l'istruzione il campo permanente in cui si svolge la lotta per il cambiamento. E le sue parole non riflettono solo il sacrificio, in un'epoca volenterosa, di tanti maestri di campagna (in Spagna, ma si può dire anche altrove) che volevano salvare la società attraverso l'educazione.